



DECRETO
N° 2076/2020

Tribunale di Lecco

Il Presidente

provvedendo anche in qualità di coordinatore dell'Ufficio del Giudice di Pace di Lecco;

visto il proprio decreto 9 marzo 2020 n. 2074/2020;

visto il D.L. 17 marzo 2020, n. 18;

visto l'art. 83 D.L. citato, a tenore del cui primo comma *dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020*, con la sospensione per pari tempo del decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali (comma secondo), fatte salve le materie urgenti indicate al comma terzo dell'art. citato, lett a) (quanto al settore civile), b) e c) (quanto al settore penale);

visto il comma quinto dell'art. 83 citato, a tenore del quale *Nel periodo di sospensione dei termini e limitatamente all'attività giudiziaria non sospesa, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le misure di cui al comma 7, lettere da a) a f) e h)*;

riservata al prosieguo l'adozione di ulteriori misure organizzative in conformità alle previsioni di cui al comma sesto D.L. citato;

considerato che l'esercizio della facoltà di cui al citato comma quinto appare opportuno avuto riguardo alla operata estensione del periodo di sospensione delle udienze (con rinnovata e accresciuta necessità di tutela dei diritti fondamentali degli imputati e delle vittime nei processi penali e delle parti nei processi civili);

che detta tutela deve essere attuata senza deflettere dall'adozione di tutte le misure di contrasto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 così da contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria;

sentiti i magistrati e per le vie brevi, stante l'urgenza, il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecco

visto il provvedimento del Presidente della Corte d'Appello di Milano n. 2817/pres/2020 in data 13 marzo 2020





Tribunale di Lecce

DISPONE

fermi i rinvii dei procedimenti già operati in forza dei decreti presidenziali 5 marzo 2020 n. 2073/2020 e 9 marzo 2020 n. 2074/2020 ciascun giudice, monocratico o collegiale rinvierà le udienze già fissate nel periodo compreso tra la data odierna e il 15 aprile 2020 con l'eccezione degli affari urgenti indicati all'art. 3 lett. da a) a c) dell'art. 83 D.L. citato, provvedendo a comunicare le date degli ulteriori rinvii a mezzo cancelleria;

i rinvii saranno di regola fissati a data successiva al 31 maggio 2020;

ciascun giudice valuterà se disporre rinvii temporalmente più contenuti, in data compresa tra il 16 aprile e il 31 maggio 2020, ove ne ravvisi l'opportunità, avuto riguardo a requisiti di urgenza, alla tipologia dei diritti in contesa, alla data di iscrizione a ruolo della causa; in tal caso dovrà procedere con le modalità di trattazione di cui ai punti f) e h) comma settimo dell'art. 83 D.L. citato;

i provvedimenti di rinvio saranno emessi fuori udienza dai singoli giudici e comunicati con le modalità seguenti:

- a) quanto ai procedimenti civili tramite PCT con tempestiva attivazione, fatta salva la possibilità di un unico provvedimento di rinvio per tutte le cause chiamate alla stessa udienza ove il differimento sia alla stessa data, orari e incumbenti invariati (c.d. rinvio in blocco) ;
- b) quanto ai procedimenti penali ai difensori delle parti ai sensi degli artt. 83 comma tredicesimo e quattordicesimo D.L. citato;

con riguardo all'attività giudiziaria non sospesa (art. 83 comma terzo lett. da a) a c)) si rendono opportune le indicazioni seguenti:

quanto al settore civile :

la trattazione delle udienze dovrà privilegiare le modalità di cui al comma settimo art. 83 D.L. citato lett. f) e h) , nel primo caso mediante utilizzo di *consolle* PCT e programmi *Skype for business* o *Microsoft Team*, di cui al provvedimento Ministero della Giustizia/DGSIA 10/3/2020 prot. n. 3413/20:

nel caso in cui il ricorso alle indicate modalità non sia in concreto possibile, dovranno essere scrupolosamente osservate tutte le misure igienico sanitarie impartite dalla Pubblica Autorità, centrale e territoriale, con la normativa primaria e secondaria emessa al fine del contenimento e della gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;



Tribunale di Lecce

a precisazione di quanto disposto dall'art. 83 comma terzo lett.a) in materia di contenzioso di famiglia, le cause relative ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità verranno trattate in quanto venga rappresentata da almeno una delle parti uno stato di bisogno o altra situazione gravemente pregiudizievole dei diritti della persona che richieda l'adozione di provvedimenti temporanei e urgenti

quanto al settore penale :

la trattazione delle udienze dovrà privilegiare la modalità della videoconferenza mediante l'impianto di cui è dotata l'aula del dibattimento collegiale quando debbano parteciparvi persone detenute per il procedimento cui si riferisce l'udienza o in espiatione di pena le quali facciano istanza di incidente di esecuzione e siano detenute in stabilimento di questo circondario, internate o in stato di custodia cautelare. In alternativa potrà farsi ricorso a collegamenti "da remoto" mediante utilizzo di *console* PCT e programmi *Skype for business* di cui al provvedimento Ministero della Giustizia/DGSIA 10/3/2020 prot. n. 3413/20;

nei procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza (art. 83 comma terzo lett. b) 2), la richiesta di celebrazione dell'udienza da parte di detenuti, imputati, proposti o loro difensori dovrà intervenire via PEC alla cancelleria del dibattimento o del GIP entro 72 ore dalla data dell'udienza originariamente fissata;

per le udienze di convalida dell'arresto e del fermo ex art. 391 c.p.p. e per l'interrogatorio di garanzia nei confronti di soggetti sottoposti alla misura della custodia cautelare in carcere di cui all'art. 294 c.p.p. dinanzi al GIP, l'udienza si celebrerà "da remoto" utilizzando l'applicativo *Skype for business* ;

nel caso in cui il ricorso alle indicate modalità non sia in concreto possibile dovranno essere scrupolosamente osservate tutte le misure igienico sanitarie impartite dalla Pubblica Autorità, centrale e territoriale, con la normativa primaria e secondaria emessa al fine del contenimento e della gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;



Tribunale di Lecco

Sono confermate le disposizioni di cui ai decreti presidenziali 5 marzo 2020 n. 2073/2020 e 9 marzo 2020 n. 2074/2020 relative:

- a) agli orari di apertura al pubblico delle cancellerie;
- b) alla possibilità di temporanea inibizione dell'accesso al pubblico;
- c) alle modalità del controllo esercitato dall'addetto alla vigilanza

ed altresì la disposizione di carattere generale secondo la quale **l'accesso al Tribunale è consentito – con l'eccezione del personale di magistratura e amministrativo - esclusivamente al fine della partecipazione alle udienze civili e penali e per l'espletamento di incombenze urgenti e non differibili.**

Si inserisca il presente provvedimento sul sito del Tribunale e se ne curi l'affissione in ciascuno dei piani del Palazzo di Giustizia

Si comunichi :

- al Presidente della Corte d'Appello di Milano
- ai Magistrati togati e onorari del Tribunale di Lecco
- al personale amministrativo
- ai Magistrati e al personale amministrativo dell'Ufficio del Giudice di Pace di Lecco
- al Procuratore della Repubblica di Lecco e ai Sostituti Procuratori
- al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Lecco, con preghiera di diffusione agli altri Ordini del Distretto e all'Ordine degli Avvocati di Bergamo
- alla Prefettura di Lecco

- al Ministero della Giustizia – Capo Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi

Lecco, 19 marzo 2020

Il Presidente del Tribunale
Dott. Ersilio SECCHI

TRIBUNALE DI LECCO
Depositate in Cancelleria
Oggi 19 mar 2020
IL CANCELLIERE
Dott.ssa Maria Margherita Buda